

- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA LORO SEDI
- AL SIG. DIRIGENTE DEL REPARTO A CAVALLO DELLA POLIZIA DI STATO ROMA
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO LA SPEZIA
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO NAPOLI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE LORO SEDI
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI LORO SEDI
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI SENIGALLIA

- AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A. LORO SEDI

e, p.c.:

- AI SIGG. PREFETTI LORO SEDI

- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

- AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA

L'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, stabilisce che "la lavoratrice ed il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno, in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purchè la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore o la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa".

Sono pervenuti a questa Direzione Centrale, numerosi quesiti in ordine alla corretta applicazione della disposizione in argomento, in relazione alla quale si ritiene opportuno precisare quanto segue.

Come noto la concessione dei giorni spettanti al personale, nell'ipotesi di eventi e cause particolari, prima dell'entrata in vigore della legge 53/2000, era riconducibile esclusivamente all'istituto del congedo straordinario di cui all'art. 37 del DPR 3/57 e successive modifiche ed integrazioni, la cui disciplina è stata illustrata nelle circolari n. 333-A/9817.B (4) del 15 aprile 1986 e n. 333-A/9807.F.4 del 30 marzo 1999.

Con tali direttive, nell'ambito della discrezionalità dei rispettivi dirigenti, si è provveduto a delineare indicativamente i termini di concedibilità dell'istituto in argomento, riferiti sia alle particolari situazioni ivi precisate, sia ad altri eventi non specificati nelle circolari e ciò al fine di garantire un'applicazione omogenea a tutto il personale della Polizia di Stato dell'istituto del congedo straordinario per gravi motivi.

Infatti, attualmente, il beneficio viene accordato sulla base di una valutazione discrezionale del dirigente dell'ufficio, finalizzata a contemperare le esigenze poste a fondamento della richiesta dell'interessato con le esigenze di servizio, in relazione ad ulteriori e peculiari situazioni non espressamente indicate nella circolare del 15 aprile 1986, la cui elencazione, peraltro, non risulta essere tassativa.

Con l'introduzione dei permessi retribuiti di cui all'art. 4, comma 1, della legge 53/2000, il legislatore ha inteso riconoscere ai lavoratori un nuovo beneficio in relazione al quale, però, si ritiene opportuno formulare alcune osservazioni al fine di armonizzarne la disciplina con quella già vigente in materia di congedo straordinario per gravi motivi.

Si richiama, in particolare, l'attenzione su una sostanziale diversità di disciplina dei due istituti, poiché i tre giorni di permesso retribuito sono di diritto, mentre il congedo straordinario è rimesso alla discrezionalità del dirigente. Peraltro va sottolineato che, pur essendo entrambi gli istituti fruibili, il personale non può chiedere di beneficiarne contemporaneamente per fronteggiare la medesima situazione familiare.

Rimane, tuttavia, impregiudicata, in presenza di diversi presupposti, la possibilità per i dipendenti di richiedere il congedo straordinario per gravi motivi, laddove ne sussistano le necessarie condizioni.

L'art. 4, comma 1, della legge 53/2000 individua tassativamente le specifiche ipotesi che legittimano le assenze per eventi e cause particolari le cui modalità di fruizione sono illustrate nel decreto 21 luglio 2000, n. 278 recante il regolamento di attuazione dei congedi per eventi e cause particolari, emanato in esecuzione del comma 4 della medesima disposizione normativa.

Nel caso di grave infermità dei soggetti di cui al comma 1, la disposizione di legge in esame, prevede, inoltre, al comma 4 la possibilità, in alternativa all'utilizzo dei giorni di permesso, di concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa.

In tale caso, sono rimesse alla valutazione del dirigente dell'ufficio, nell'ambito della normativa contrattuale che presiede al rapporto di lavoro del personale della Polizia di Stato, le modalità di applicazione del beneficio in relazione alle effettive esigenze di servizio.

Per una corretta applicazione dell'istituto dei permessi retribuiti, si ritiene opportuno richiamare i parametri cui far riferimento per la loro concessione:

- nell'ipotesi di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, non è richiesta la convivenza dell'interessato con il familiare;
- nel caso di decesso o di documentata grave infermità di un soggetto componente la famiglia anagrafica, invece, è richiesta la convivenza che deve risultare da certificazione anagrafica, ovvero da una dichiarazione di responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000;
- il richiedente deve comunicare all'ufficio l'evento che legittima il beneficio e precisare i giorni nei quali esso sarà utilizzato. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o dalla necessità di provvedere a conseguenti, specifici interventi terapeutici;
- nel computo delle giornate di permesso retribuito non sono considerati i giorni festivi e i quelli non lavorativi;
- i permessi in argomento sono cumulabili con quelli previsti per l'assistenza delle persone handicappate di cui all'art. 33, della legge 104/92.

Si precisa, infine, che nell'ipotesi di decesso, il dipendente dovrà documentare l'evento con idonea certificazione, ovvero nei casi consentiti, con dichiarazione sostitutiva.

La grave infermità, invece, deve risultare da idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. La certificazione relativa alla grave infermità deve essere presentata entro cinque giorni dalla ripresa dell'attività lavorativa.

Nel segnalare che la presente circolare è consultabile sul sito www.poliziadistato.it, se ne raccomanda la scrupolosa osservanza.

IL DIRETTORE CENTRALE
Calvo